

DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche denominato “Documento”) è redatto in conformità al Regolamento Intermediari adottato dalla Consob (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*) con delibera n. 16190 del 29/10/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed è rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Interbanca S.p.A.. (di seguito denominata “Interbanca”).

Scopo del Documento è di fornire informazioni, principalmente, sulla Banca, sui suoi servizi di investimento, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, sulla natura e rischi degli strumenti finanziari trattati e sulle procedure di reclamo.

L’ultima versione aggiornata del presente Documento è disponibile sul sito www.interbanca.it ed è inoltre disponibile presso la sede della Banca.

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI.....	3
1.1 Nome, indirizzo e recapito	3
1.2 Autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria e alla prestazione dei servizi di investimento	3
1.3 Servizi di investimento prestati	3
1.4 Descrizione degli strumenti finanziari trattati.....	4
1.5 Lingua	11
1.6 Metodi di comunicazione tra Banca e Cliente.....	11
1.7 Documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell’attività svolta.....	11
2. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	12
2.1 Regole di condotta dell’intermediario	13
2.2 Classificazione iniziale	15
2.3 Modifica della classificazione	15
3. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA.....	16
3.1 Informazioni su privilegi e diritti di compensazione.....	18
3.2 Informazioni riguardanti il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi.....	19
4. INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI	21
5. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI	21
6. STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DELLA CLIENTELA	22
7. POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE	22
8. DESCRIZIONE GENERALE DELLA NATURA E DEI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	23
PARTE “A” - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI.....	23
PARTE “B” - LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	27
9. PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI BONIFICI TRANSFRONTALIERI	29

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Nome, indirizzo e recapito

Interbanca S.p.A. iscritta all'albo delle banche; Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile; Sede Legale: 20121 Milano, Corso Venezia 56; Capitale euro 217.335.282,00 i.v.; Codice fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Milano n. 00776620155; Telefono: 02 7731.1 - Facsimile: 02 784321 – Sito web: www.interbanca.it; Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria e alla prestazione dei servizi di investimento

La costituzione della Banca è stata autorizzata ai sensi della Legge 3 maggio 1955 n. 428 con provvedimento del 24 agosto 1961 del Ministero del Tesoro, Ispettorato Generale Servizi Speciali Divisione XIV Prot. N. 260456 nonché con lettera di autorizzazione del 2 agosto 1961 della Banca d'Italia Servizio Vigilanza sulle Aziende di Credito Prot. N. 76784. La Banca è iscritta all'albo delle banche al n. 10685.

La Banca è stata autorizzata da BANCA D'ITALIA, Sede di Milano, Div. Vigilanza Creditizia 1, Via Cordusio 5, 20123 Milano, a svolgere i seguenti servizi e attività di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria – TUF) e successive modificazioni e integrazioni: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini.

La Banca è altresì autorizzata a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, conformemente alle norme transitorie previste nell'art. 19 del d.lgs. n. 164 del 17/9/2007, secondo le quali le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

1.3 Servizi di investimento prestati

Di seguito sono brevemente descritti i servizi e attività di investimento prestati dalla Banca:

Esecuzione di ordini per conto dei Clienti	Acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto del Cliente.	
Negoziazione per conto proprio	Vendita al Cliente di strumenti finanziari di proprietà della Banca ovvero acquisto diretto dal Cliente stesso (c.d. operazioni in "contropartita diretta"). Tale servizio costituisce una modalità di svolgimento del servizio di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, per il quale la sede di esecuzione è la Banca stessa.	
Ricezione e trasmissione di ordini	L'ordine di acquisto o vendita del Cliente ricevuto dalla Banca non è eseguito direttamente, ma trasmesso ad un altro intermediario per la sua esecuzione.	
Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	Distribuzione di strumenti finanziari, nell'ambito di un'offerta standardizzata, sulla base di un accordo con l'emittente (o offerente). La sottoscrizione riguarda strumenti finanziari di nuova emissione e immessi per la prima volta sul mercato, mentre il	Sottoscrizione e/o acquisto preventivo da parte della Banca di strumenti finanziari o comunque prestazione di una garanzia nei confronti dell'emittente per la riuscita dell'operazione, assumendo il rischio del buon esito dell'operazione.

Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	collocamento si riferisce a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti.	Il rischio di un insuccesso dell'operazione grava solo sull'emittente.
Consulenza in materia di investimenti	Prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.	

Servizi accessori ai servizi di investimento prestati dalla Banca:

- a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
- b) concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene la Banca stessa;
- c) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- d) servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
- e) ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
- f) intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

E' possibile richiedere in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento ed accessori sopra descritti per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di specifico interesse.

1.4 Descrizione degli strumenti finanziari trattati

Secondo la terminologia prevista dal Testo Unico della Finanza, gli "strumenti finanziari" sono distinti nelle seguenti principali macro-categorie:

- (a) i **valori mobiliari** (valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: i) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, (ii) le obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, (iii) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere (i) e (ii) e (iv) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
- (b) gli **strumenti del mercato monetario** (categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali);
- (c) le **quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio** (OICR, cioè i fondi comuni di investimento e le Sicav);
- (d) gli **strumenti finanziari derivati**, così genericamente denominati per richiamare il fatto che il loro valore deriva dall'andamento del prezzo/rendimento di altri strumenti finanziari principali (tassi di interesse, cambi, azioni, indici) o di beni (metalli, merci, ecc.), detti sottostanti. Essi possono essere negoziati in mercati regolamentati o al di fuori di tali mercati e quindi conclusi direttamente tra le parti (in questo secondo caso vengono anche contrassegnati con l'acronimo OTC, *over the counter*). Le principali tipologie comprendono:
 - (i) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - (ii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale

facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- (iii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- (iv) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera iii), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- (v) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- (vi) contratti finanziari differenziali;
- (vii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- (viii) gli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a) iv).

Le brevi definizioni di base che seguono riguardano gli strumenti finanziari principalmente oggetto dei servizi offerti dalla Banca ed alcuni concetti finanziari ad essi connessi.

Ulteriori informazioni in termini di natura e rischi sono presenti nel successivo paragrafo 8 “DESCRIZIONE GENERALE DELLA NATURA E DEI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI”.

DEFINIZIONI DI BASE – GLOSSARIO FINANZIARIO

L'esposizione non ha alcuna pretesa di esaustività, potrebbe essere suscettibile di modifiche in rapporto alle scelte commerciali della Banca e deve considerarsi una mera illustrazione delle tipologie di strumenti di più ampia diffusione nei mercati finanziari internazionali, priva di approfondimenti della specifica disciplina per essi prevista dall'ordinamento italiano e dagli altri stati interessati. Nozioni finanziarie più approfondite possono essere facilmente reperite ai siti di Borsa Italiana (attualmente, www.borsaitaliana.it, sezioni *Glossario Finanziario*, *Documenti e Pubblicazioni*), di Consob (attualmente www.consob.it, sezioni *Risparmiatori – Investor Education*) e del Consorzio Patti Chiari (attualmente www.pattichiari.it, sezione *Education*).

Per assumere una decisione di investimento avveduta, il Cliente acquisirà pertanto dalla Banca, prima di conferire l'ordine, informazioni più dettagliate sugli aspetti più significativi, sulla struttura, sulle principali clausole contrattuali e sui rischi dello specifico strumento in cui è interessato.

AZIONI: strumento finanziario costituito da un titolo rappresentativo del capitale sociale di una società. Possono essere al portatore – purché interamente liberate - o nominative. Di seguito sono citate alcune delle tipologie più ricorrenti.

- **Azioni di risparmio:** attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea dei portatori di azioni di risparmio e sono privilegiate nella distribuzione del dividendo.

BANCA IFIS

- **Azioni ordinarie:** attribuiscono al loro titolare il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società e assegnano diritti patrimoniali quali il diritto al dividendo e il diritto al rimborso del capitale in caso di scioglimento della società. Non danno alcun privilegio ai detentori in caso di fallimento della società. Rappresentano una forma di investimento rischioso e di redditività variabile dal momento che ad influenzare l'andamento della società possono contribuire anche vari fattori esterni.
- **Azioni privilegiate:** nell'ordinamento italiano sono azioni che assicurano all'azionista la precedenza rispetto a quelle ordinarie nella distribuzione dei dividendi e/o nel rimborso del capitale in caso di scioglimento della società. Il diritto di voto è precluso nelle assemblee ordinarie, mentre è concesso in quelle straordinarie.

CAP (INTEREST RATE CAP): strumento finanziario derivato negoziato direttamente tra le parti e costituito da un contratto che tramite una serie di opzioni su tasso di interesse, generalmente Euribor, alle date prestabilite, dà diritto all'acquirente del Cap di pagare il tasso fisso predeterminato e di incassare il tasso variabile rilevato puntualmente; in pratica, a fronte del pagamento di un premio, l'acquirente ha il diritto di incassare la differenza positiva tra il livello del tasso variabile di riferimento ed il livello di Cap prefissato.

In un contratto di Interest Rate Cap si determinerà:

- il tasso fisso (strike);
- il tasso variabile di riferimento a cui è parametrato il Cap;
- la periodicità con la quale verrà rilevato puntualmente (fixing) il tasso variabile;
- l'ammontare nominale di riferimento sul quale verranno calcolati i flussi di interesse dovuti all'acquirente.

Il compratore di un Cap può fissare il costo massimo che è disposto a sopportare in merito a una posizione debitoria legata ad un tasso variabile, perchè riceverà dal venditore dell'opzione la differenza positiva tra tasso variabile e tasso strike.

CERTIFICATI DI DEPOSITO: sono titoli di credito nominativi o al portatore rappresentativi di somme di denaro depositate con vincolo di durata, emessi su richiesta dei singoli Clienti, mediante i quali le banche acquistano la proprietà delle somme di denaro ricevute, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine indicato nei certificati stessi. Le somme versate dai Clienti all'atto dell'emissione producono interessi, che possono essere prelevati al termine di ogni anno oppure alla scadenza del certificato. I certificati di deposito vengono emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine.

COLLAR (INTEREST RATE COLLAR): strumento finanziario derivato negoziato direttamente tra le parti e costituito da un contratto che consiste nel contemporaneo acquisto (vendita) di un Cap e vendita (acquisto) di un Floor di pari durata, periodicità, tasso variabile di riferimento e ammontare nominale di riferimento.

Lo scopo dell'operazione è duplice:

- limitare le oscillazioni di un tasso variabile all'interno di una fascia predefinita;
- ridurre il costo dell'acquisto di un Cap (Floor) fino a determinare uno "Zero Cost Collar".

COMMODITY: con questo termine si fa riferimento all'intera categoria di materie prime normalmente trattate sui mercati finanziari. Le materie prime più comunemente trattate sono i metalli preziosi, i metalli base, i prodotti energetici (gas, petrolio e suoi derivati), i cereali, le fibre tessili (lana, cotone, ecc.) e le altre cosiddette *soft commodities* (succo d'arancia, zucchero, cacao, caffè, ecc.). I prezzi di riferimento sono quotati in Borse Valori specifiche a seconda della materia prima. Al pari di un titolo azionario od obbligazionario o di qualsiasi altro indice finanziario, possono rappresentare il sottostante di uno strumento finanziario al fine di definirne il prezzo di acquisto e/o vendita ad una scadenza prefissata con finalità di copertura o speculativa (in assenza di correlazione con un'attività sottostante della quale se ne vogliono delimitare i relativi rischi di oscillazione dei prezzi).

COVERED WARRANT: strumento finanziario derivato emesso da un intermediario finanziario che conferisce all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata

BANCA IFIS

scadenza. L'attività sottostante ad un covered warrant può essere costituita non solo da azioni ma anche da qualsiasi altra attività della quale sia possibile stabilire un prezzo ufficiale (come ad esempio materie prime, indici di borsa, tassi di interesse, valute, ecc.). L'esercizio di un covered warrant può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo dell'underlying e lo strike price (nel caso di covered warrant call) o della differenza, se positiva, tra lo strike price e il prezzo dell'underlying (nel caso di covered warrant put).

CREDIT RATING O RATING: giudizio sulla capacità e prospettive dell'emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato, nei tempi e secondo le modalità previste, formulato da società internazionali indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari attraverso combinazioni di lettere o cifre (es, in ordine di rischio decrescente: AAA; A+; BB; B-) che esprimono la graduazione dei rischi. Le principali agenzie di valutazione del merito creditizio sono Fitch, Moody's e Standard & Poor. I titoli caratterizzati da rating compresi da Aaa e Baa3 di Moodys e tra AAA e BBB di Standard & Poor sono considerabili di *investment grade*, quelli con rating inferiori, più rischiosi, hanno uno *speculative grade*.

CROSS CURRENCY SWAP (C.C.S.): strumento finanziario derivato negoziato su mercati non regolamentati e costituito da un contratto mediante il quale due controparti si accordano per scambiarsi periodicamente dei flussi di liquidità calcolati sulla base di due capitali in divisa che vengono anch'essi scambiati a un cambio prefissato. L'accordo si articola in tre fasi distinte:

- lo scambio iniziale dei capitali espressi in due diverse divise, da effettuarsi a pronti;
- lo scambio di un flusso periodico di pagamenti sulla base di tassi di interesse computati su due capitali nozionali di base;
- lo scambio dei due capitali originari in senso inverso a scadenza.

Sotto il profilo tecnico, il C.C.S. è in pratica composto da:

- 1) un pronti contro termine in cambi (contestuale compravendita in valuta a pronti e riacquisto a termine);
- 2) un I.R.S. (vedi *infra*) i cui flussi di pagamento sono espressi in due divise differenti. Rispetto all'I.R.S. presenta due differenze: a) i pagamenti che le controparti si scambiano sono denominati in due divise diverse; b) nel C.C.S. si fa riferimento a due diversi capitali nozionali che vengono effettivamente scambiati tra le parti, mentre nell'I.R.S. lo scambio non avviene.

Le principali caratteristiche del C.C.S. sono le seguenti:

- il tasso di cambio è noto già all'atto della stipula del contratto;
- i capitali nozionali sono determinati sulla base del tasso di cambio a pronti e scambiati all'inizio e alla fine della transazione. I tassi applicati ai due rispettivi nozionali per il calcolo dei flussi di interesse pagati periodicamente si distinguono in:
 - fisso/variabile: i pagamenti in una valuta sono già noti al momento della stipula del contratto, mentre quelli denominati nell'altra valuta saranno parametrati a un tasso variabile (es. Libor di periodo della valuta);
 - variabile/variabile: i pagamenti in entrambe le divise sono parametrati al tasso variabile (es. Libor di periodo di ciascuna valuta);
 - fisso/fisso: i pagamenti sono commisurati a due tassi fissi già noti al momento della stipula per entrambi i capitali nozionali espressi nelle due diverse valute.

Al pari dell'I.R.S., stipulando un C.C.S. in cui si paga un tasso fisso e si incassa un tasso variabile si può trasformare una passività a tasso variabile in una a tasso fisso, e quindi proteggersi da un rialzo dei tassi. Viceversa stipulando un C.C.S. in cui si incassa un tasso fisso e si paga un tasso variabile si può trasformare una passività a tasso fisso in una a tasso variabile, e quindi sfruttare un ribasso dei tassi. In aggiunta, il C.C.S. consente di scambiare la valuta di denominazione dell'attività/passività finanziaria sottostante. La maggiore flessibilità offerta dallo strumento nella scelta della valuta su cui indebitarsi (passività) o investire (attività), permette di sfruttare le diverse condizioni di mercato.

DIRITTI D'OPZIONE: consiste nel diritto offerto agli azionisti, in occasione di un aumento del capitale sociale, di sottoscrivere, in via prioritaria e preferenziale, un numero di nuove azioni proporzionale alle azioni possedute. Nell'ordinamento italiano, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni

quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

FLOOR (INTEREST RATE FLOOR): strumento finanziario derivato negoziato direttamente tra le parti e costituito da un contratto che tramite una serie di opzioni su tasso di interesse, generalmente Euribor, alle date prestabilite, dà diritto all'acquirente del Floor di incassare il tasso fisso predeterminato e di pagare il tasso variabile rilevato; in pratica, a fronte del pagamento di un premio, permette di incassare la differenza positiva tra il livello di Floor prefissato ed il livello del fixing del tasso variabile di riferimento.

In un contratto di Interest Rate Floor si determinerà:

- il tasso fisso (strike);
- il tasso variabile di riferimento a cui è parametrato il Floor;
- la periodicità con la quale verrà rilevato puntualmente (fixing) il tasso variabile;
- l'ammontare nominale di riferimento sul quale verranno calcolati i flussi di interesse dovuti all'acquirente.

Il compratore di un Floor può garantire il rendimento minimo di una posizione creditoria legata ad un tasso variabile, perchè riceverà dal venditore dell'opzione la differenza tra tasso strike e tasso variabile. L'acquisto di un Floor, pertanto, protegge da un ribasso dei tassi e contemporaneamente permette di beneficiare dei rialzi.

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO: il fondo comune di investimento è uno strumento finanziario, gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio (SGR, per tale voce, vedi *infra*). Ciascun fondo comune di investimento o ciascun comparto di uno stesso fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla società medesima. Il patrimonio, suddiviso in quote di partecipazione, tutte di uguale valore e di pari diritti, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, è gestito in monte dalla SGR. Il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. Il fondo è "aperto" quando i partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Esso è pertanto a capitale variabile. Il fondo è "chiuso" nel caso in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. In questo secondo caso, per lo smobilizzo delle quote in date diverse da quelle predeterminate, l'investitore deve vendere a terzi la propria partecipazione.

La Consob vigila sulla correttezza dell'operato della SGR e dei soggetti incaricati del collocamento (solitamente una banca o una Società di Intermediazione Mobiliare - SIM).

La Banca d'Italia autorizza l'attività alla SGR, approva il Regolamento di Gestione dei fondi comuni e vigila sull'operato della banche depositarie.

FORWARD RATE AGREEMENT (F.R.A.): il Forward Rate Agreement (F.R.A.) è uno strumento finanziario derivato negoziato direttamente tra le parti e costituito da un contratto su tassi di interesse in base al quale due controparti si impegnano a scambiare ad una data futura prestabilita un certo ammontare di liquidità calcolato sulla base di:

- un tasso d'interesse fisso predeterminato al momento della stipula;
- un tasso di interesse variabile rilevato puntualmente alla data futura prestabilita;
- un ammontare nominale di riferimento, che non è oggetto di trasferimento materiale.

L'ammontare nominale di riferimento è l'importo sul quale verrà calcolato l'ammontare di liquidità da scambiare.

Poichè l'ammontare di liquidità viene liquidato e corrisposto alla data di inizio del periodo di riferimento, il suo valore verrà attualizzato.

BANCA IFIS

Mediante la stipula di uno o più contratti di F.R.A. è possibile sia proteggersi da un eventuale rialzo dei tassi che trasformare i tassi variabili futuri di breve e medio periodo, fino a 24 mesi, da incerti a certi, in modo da poter pianificare meglio l'attività aziendale senza incognite di natura finanziaria.

FUTURE: strumento finanziario derivato standardizzato e negoziato generalmente su mercati regolamentati, attraverso il quale le parti si impegnano a negoziare alla scadenza concordata un certo quantitativo di un sottostante al prezzo prestabilito alla conclusione del contratto. I futures vengono utilizzati per operazioni di arbitraggio, trading o copertura.

INTEREST RATE CAP: VEDI SUPRA ALLA VOCE CAP

INTEREST RATE COLLAR: VEDI SUPRA ALLA VOCE COLLAR

INTEREST RATE FLOOR: VEDI SUPRA ALLA VOCE FLOOR

INTEREST RATE SWAP (I.R.S.) : strumento finanziario derivato negoziato su mercati non regolamentati e costituito da un contratto su tassi di interesse in base al quale due controparti si impegnano a scambiarsi periodicamente dei flussi di liquidità calcolati sulla base di:

- un tasso di interesse fisso predeterminato al momento della stipula;
- un tasso di interesse variabile rilevato puntualmente alle varie scadenze;
- un ammontare nominale di riferimento che non è oggetto di trasferimento materiale, sul quale verranno calcolati i flussi di interesse dovuti da ciascuna controparte.

Stipulando un I.R.S. in cui si paga un tasso fisso e si incassa un tasso variabile si può trasformare una passività a tasso variabile in una a tasso fisso e quindi proteggersi da un rialzo dei tassi.

Viceversa stipulando un I.R.S. in cui si incassa un tasso fisso e si paga un tasso variabile si può trasformare una passività a tasso fisso in una a tasso variabile e quindi sfruttare un ribasso dei tassi.

INVESTMENT COMPANIES: società per azioni il cui oggetto sociale esclusivo prevede l'investimento in partecipazioni di società quotate e non.

MERCATO REGOLAMENTATO: è un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente. L'esercizio dei mercati regolamentati è autorizzato dalla Consob.

OBBLIGAZIONE: titolo di debito emesso da stati, enti pubblici, organismi sovranazionali o da società per il loro finanziamento, che impegna l'emittente al rimborso del capitale emesso e al pagamento degli interessi, laddove previsti, periodicamente o alla scadenza finale. Le cedole relative al titolo possono essere fissate in anticipo (obbligazioni a reddito fisso) oppure possono essere determinate in funzione dell'andamento di indici di riferimento (obbligazioni a reddito variabile). Se quotate su mercati regolamentati e purché i livelli di liquidità siano elevati, i rischi di incontrare difficoltà nel loro smobilizzo sono inferiori che in assenza di tali requisiti. Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. Nell'ordinamento italiano, l'assemblea degli obbligazionisti è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Di seguito sono citate alcune delle tipologie più ricorrenti.

- **Obbligazioni a Tasso Fisso:** garantiscono a scadenza l'integrale rimborso del valore nominale e danno diritto al pagamento di cedole periodiche, il cui importo è determinato in ragione di un tasso di interesse costante lungo la durata del prestito e prefissato alla data di emissione dall'emittente. L'entità e la periodicità di tali interessi sono indicati nel regolamento del prestito obbligazionario.
- **Obbligazioni Zero Coupon:** garantiscono a scadenza l'integrale rimborso del valore nominale. Non prevedono alcuna corresponsione di interessi: il rendimento è costituito dalla differenza tra il valore di rimborso (o il prezzo di rivendita) ed il prezzo di emissione (o il prezzo d'acquisto).
- **Obbligazioni a Tasso Variabile:** garantiscono a scadenza l'integrale rimborso del valore nominale e danno diritto al pagamento di una prima cedola fissa, la cui periodicità e il cui tasso di interesse

sono indicati nel regolamento del prestito obbligazionario. Inoltre per il resto della durata delle obbligazioni, le stesse danno diritto al pagamento di interessi indicizzati a parametri di indicizzazione (oggettivi e rilevabili da fonti ufficiali che sono indicate nello stesso regolamento) quali, ad esempio i tassi Euribor o Libor, che potranno essere maggiorati o diminuiti di un numero di punti base ("spread"), come eventualmente specificato nel regolamento.

- **Obbligazione Convertibile:** è composta dalla combinazione di un'obbligazione a tasso di interesse fisso o variabile e da un'opzione di acquisto di azioni (della stessa società emittente o di una società terza), nelle proporzioni stabilite dal rapporto di conversione e alle date previste nel regolamento. Il possessore dell'obbligazione ha la facoltà di esercitare l'opzione e convertire l'obbligazione in azioni oppure di conservare l'obbligazione fino alla sua scadenza.
- **Obbligazione Strutturata:** è emessa principalmente da banche ed è composta da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta "derivativa", simile ad un'opzione. Rientrano, ad esempio in tale tipologia: le obbligazioni "**Step Up**" e quelle "**Step Down**" che fruttano, durante la vita dell'obbligazione, interessi predeterminati ed indicati nel regolamento (quindi non soggetti ad alcuna incertezza) a tasso crescente "**Step Up**", oppure a tasso decrescente "**Step Down**"; le obbligazioni **Callable** o **Multi-callable** sono a tasso fisso e attribuiscono all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, ad una o più date prefissate, rispetto alla data di rimborso prevista dal regolamento.
- **Obbligazione Subordinata (o Ibrida):** titolo di debito che, in caso di inadempimento o insolvenza dell'emittente, viene rimborsato solo dopo che sono stati rimborsati gli altri debiti non subordinati dell'emittente. Offre un rendimento più elevato rispetto a quello delle obbligazioni non subordinate ma anche la sua rischiosità è maggiore ed è correlata, a parità di altre condizioni, al grado di subordinazione.

OPZIONE: è uno strumento derivato costituito da un contratto tra due controparti. Il compratore dell'opzione acquisisce, previo pagamento di un premio il diritto - ma non l'obbligo - di acquistare (Call) o vendere (Put) un'attività sottostante (bene reale, attività finanziaria o indice di mercato) a un prezzo prefissato. Il venditore dell'opzione si impegna, previo incasso di un premio, a vendere (Call) o ad acquistare (Put) un'attività sottostante al prezzo prefissato qualora il diritto rappresentato dal contratto venga esercitato dal compratore. Sotto il profilo della data o del periodo durante il quale può avvenire l'esercizio del diritto, le opzioni si classificano in:

- *Europee:* l'esercizio è previsto solo alla data di scadenza;
- *Americane:* l'esercizio è possibile in un qualsiasi momento a partire dalla data di stipula del contratto sino alla scadenza dello stesso.

Il prezzo di esercizio (o prezzo base o *strike price*) rappresenta il prezzo al quale il possessore dell'opzione Call oppure Put può, rispettivamente, acquistare o vendere l'attività sottostante.

Le opzioni possono essere standardizzate quando sono quotate sui mercati regolamentati (quantitativo, sottostante e strike sono prefissati) oppure possono essere negoziate *over the counter* sul mercato interbancario tra le controparti che ne definiscono le caratteristiche sulla base delle loro esigenze.

La negoziazione di opzioni, come di qualsiasi altro strumento finanziario derivato e non, può avvenire con finalità speculative, in assenza di correlazione con un'attività e/o passività finanziaria sottostante, di arbitraggio o di copertura con l'obiettivo di circoscrivere il rischio di oscillazione del prezzo dello strumento sottostante, fissandone il costo massimo (acquisto opzione Call o vendita opzione Put) o il ricavo minimo (acquisto opzione Put o vendita opzione Call).

PRONTO CONTRO TERMINE (DI INVESTIMENTO): strumento finanziario negoziato direttamente tra le parti e costituito da un contratto caratterizzato da due distinti momenti di esecuzione. Nel momento iniziale (così detto "a pronti") l'investitore acquista dall'intermediario un certo quantitativo di titoli obbligazionari di proprietà dell'intermediario stesso, versandone il corrispettivo (al prezzo telquel). L'operazione ha in genere una durata inferiore all'anno: alla sua scadenza (momento "a termine"), l'investitore restituisce all'intermediario lo stesso quantitativo di titoli, ricevendo una somma superiore a quella versata inizialmente e preventivamente concordata (corrispondente ad un prezzo telquel maggiore). Il rendimento dell'investimento (ovvero il guadagno per l'investitore) viene quindi percepito interamente alla scadenza ed è rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo a pronti e quello a termine ed è svincolato dall'andamento dello strumento finanziario compravenduto.

RATING: VEDI SUPRA ALLA VOCE CREDIT RATING

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR): società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Vedasi anche quando detto alla voce *Fondo Comune di Investimento*.

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV): società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni. Le Sicav autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Alle Sicav non si applicano gli articoli da 2333 a 2336 (costituzione delle società per pubblica sottoscrizione) e da 2438 a 2447 (aumenti e diminuzioni del capitale) del codice civile.

TITOLO REVERSE CONVERTIBLE: strumento finanziario che nell'ordinamento italiano è inquadrato nella categoria dei titoli atipici. E' costituito da un titolo di debito, emesso prevalentemente da banche che, a fronte della possibilità di un rendimento particolarmente elevato e legato in genere all'andamento di un'azione quotata, non garantisce il rimborso integrale del capitale investito e, pertanto, non può essere considerato un'obbligazione. Per questo motivo tutti i possessori di titoli reverse convertible sono assoggettati alla ritenuta del 27% (e non all'imposta sostitutiva che viceversa grava sulle obbligazioni) In sostanza, il titolo incorpora la vendita all'emittente di un'opzione put che attribuisce all'emittente stesso la facoltà di estinguere il titolo Reverse Convertible consegnando il quantitativo di azioni prestabilito nel regolamento ovvero il loro corrispettivo in denaro, anziché restituire il capitale ricevuto all'emissione. Come anzidetto, il tasso di interesse corrisposto su questa tipologia di titoli può assumere valori elevati in diretta dipendenza del rischio insito nel titolo, legato alla maggiore o minore volatilità dell'azione sottostante. I titoli Reverse Convertible, nelle tipologie utilizzate da Interbanca fino a tutto il 2003, prevedevano durate da 3 a 18 mesi, con una cedola interessi pagabile in unica soluzione a scadenza, a prescindere dalle modalità di rimborso.

WARRANT: strumento finanziario derivato, generalmente quotato su mercati regolamentati, che attribuisce al possessore il diritto all'acquisto (call warrant) o alla vendita (put warrant) di un quantitativo di strumenti finanziari a una prefissata scadenza in quantità e prezzo determinati.

1.5 Lingua

Il Cliente può comunicare con la Banca in lingua italiana ed in lingua inglese e ricevere da essa, salvo diverso accordo scritto, documenti ed altre informazioni redatti esclusivamente in lingua italiana.

1.6 Metodi di comunicazione tra Banca e Cliente

Le comunicazioni tra la Banca ed il Cliente sono effettuate su supporto cartaceo all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente.

Laddove il Cliente vi acconsenta espressamente in sede di sottoscrizione dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento ed accessori od anche successivamente, la Banca può effettuare comunicazioni in forma elettronica ovvero mediante il proprio sito internet (www.interbanca.it), previa comunicazione al Cliente in forma elettronica del punto del sito in cui si può avere accesso all'informazione.

Il Cliente può impartire ordini e istruzioni specifiche alla Banca per iscritto, via fax ovvero a mezzo telefono con registrazione su supporto magnetico o attraverso piattaforme telematiche (Bloomberg, Reuters Dealing Systems).

1.7 Documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta

Le informazioni sulla natura, frequenza e date della documentazione da fornire al Cliente relativamente all'attività svolta dalla Banca sono dettagliatamente riportate nei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento ed accessori.

2. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

I Clienti ai quali sono prestati servizi di investimento sono classificati dagli intermediari in una delle seguenti categorie:

- Cliente professionale,
- Controparte qualificata,
- Cliente al dettaglio.

Le misure di protezione degli intermediari sono adeguate alla specificità di ciascuna classificazione alla quale il Cliente appartiene.

Cliente professionale "di diritto"

Sono i Clienti che sono in possesso di particolari esperienze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. Detti Clienti necessitano di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dell'applicazione delle regole di condotta da parte degli intermediari.

I seguenti soggetti privati possono essere classificati come Clienti professionali "di diritto":

1. soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
2. le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: € 20.000.000;
 - fatturato netto: € 40.000.000;
 - fondi propri: € 2.000.000;
3. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Possono essere altresì classificati come Clienti professionali i soggetti pubblici che soddisfano i requisiti di cui al regolamento da emanarsi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies del TUF.

Controparte qualificata

Sono i Clienti che possiedono il più alto livello di esperienza e conoscenza in materia di investimenti e pertanto, necessitano del livello di protezione più attenuato. Per le Controparti qualificate è prevista, infatti, una limitata applicazione delle regole di condotta da parte degli intermediari.

I seguenti soggetti possono essere classificati come Controparti qualificate in relazione ai servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione di ordini:

1. le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario - TUB), le società di cui all'articolo 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali, le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2. le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
3. le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la

responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;

4. le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Sono altresì Controparti qualificate le imprese di cui ai punti 1. e 2. del precedente sottoparagrafo "Cliente professionale "di diritto"" e non già richiamate al presente sottoparagrafo, nonché le imprese che siano qualificate come tali dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede. Gli intermediari ottengono da tali Controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come Controparti qualificate.

Cliente al dettaglio

Sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato. Rientrano in tale classificazione tutti i soggetti che non sono né Clienti professionali, né Controparti qualificate.

Cliente professionale "su richiesta"

E' possibile trattare un Cliente al dettaglio che ne faccia espressa richiesta come un Cliente professionale, purché siano rispettati criteri e procedure specifici, di natura qualitativa e dimensionale, riportati al successivo paragrafo 2.3 "Modifica della classificazione".

2.1 Regole di condotta dell'intermediario

La normativa prevede una differenziazione e graduazione delle regole di condotta per gli intermediari in relazione ai diversi servizi ed attività di investimento prestati e alla classificazione del Cliente coinvolto.

E' necessario applicare misure di protezione volte a garantire la necessaria tutela a ciascuna categoria di Clientela e prevedere un livello di protezione che è massimo per i Clienti al dettaglio e che diminuisce nel caso di Clientela professionale e, ancor di più, per le Controparti qualificate.

La tabella seguente riporta sinteticamente le misure di protezione previste dalla normativa per ciascuna categoria di Clientela:

Misure di protezione / Regole di condotta	Descrizione sintetica della misura di protezione	Cliente al dettaglio	Cliente professionale	Controparte qualificata
Test di adeguatezza ¹	Valutazione del livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta	SI	NO	NO
	Valutazione della situazione finanziaria , ovvero della capacità di sopportare i rischi connessi all'investimento		SI, se professionali "su richiesta"	
	Valutazione degli obiettivi di investimento descritti dal Cliente		SI	
Test di appropriatezza ²	Valutazione del livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta	SI ³	NO	NO
Best execution	Obblighi per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente nell'esecuzione e nella trasmissione dei suoi ordini	SI	SI	NO

¹ dovuto per la "Consulenza in materia di investimenti" e per la "Gestione di portafoglio".

² dovuto per i servizi di investimento diversi dalla "Consulenza in materia di investimenti", "Gestione di portafoglio".

³ Gli intermediari forniscono i servizi di esecuzione ordine per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini senza procedere alla valutazione dell'appropriatezza, quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il servizio riguarda strumenti finanziari "non complessi", b) il servizio è prestato su iniziativa del cliente, c) il cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni, d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

Misure di protezione / Regole di condotta	Descrizione sintetica della misura di protezione	Cliente al dettaglio	Cliente professionale	Controparte qualificata
Regole di esecuzione degli ordini	Misure che assicurano trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione dell'intermediario	SI	SI	SI (limitatam. gli ordini con limite di prezzo su azioni quotate non eseguiti immediatam.)
Contratto	Stipula di un contratto scritto per la prestazione di tutti i servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti	SI	NO	NO
Invio di comunicazioni	Misure volte a garantire comunicazioni corrette chiare e non fuorvianti e regole specifiche per contenuto, tempistica e modalità delle stesse	SI	SI (numero di informazioni e livello di dettaglio inferiori rispetto al Cliente al dettaglio)	NO
Regole di gestione dei conflitti di interesse	Misure volte ad identificare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti di interesse	SI	SI	SI

2.2 Classificazione iniziale

L'intermediario comunica su supporto duraturo al Cliente la sua classificazione e lo informa, sempre su supporto duraturo, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della sua tutela.

2.3 Modifica della classificazione

La normativa consente la modifica della classificazione del Cliente. La variazione della classificazione del Cliente è rappresentata da passaggi a categorie superiori (c.d. "upgrading") o inferiori (c.d. "downgrading") e si ripercuote sul livello di protezione riservato al Cliente.

Nel caso di passaggio a livello superiore, ovvero da Cliente al dettaglio a professionale, il Cliente rinuncia ad alcune delle protezioni previste dalla normativa, mentre nel caso di passaggio a livello inferiore, ovvero dalla categoria di Cliente professionale a quella di Cliente al dettaglio o da Controparte qualificata a Cliente professionale o al dettaglio, l'intermediario riserva al Cliente un maggior livello di tutela.

Spetta ai Clienti professionali informare l'intermediario di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se l'intermediario constata che il Cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai Clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.

Downgrading: classificazione delle Controparti qualificate e dei Clienti professionali in una categoria inferiore.

La classificazione come Controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un Cliente professionale ovvero, in via

espressa, come un Cliente al dettaglio. La richiesta è soggetta al consenso dell'intermediario. A tal fine le Controparti qualificate che richiedono espressamente di essere trattate come Clienti al dettaglio, concludono un accordo scritto con l'intermediario che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale Cliente al dettaglio.

I Clienti professionali "di diritto", se ritengono di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti, possono richiedere agli intermediari un trattamento quale Cliente al dettaglio e gli intermediari possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. A tal fine i Clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario che stabilisce i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale Cliente al dettaglio.

Se l'intermediario constata che il Cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai Clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.

Upgrading: classificazione di Clienti al dettaglio come Clienti professionali "su richiesta"

Gli intermediari possono trattare i Clienti al dettaglio, che ne facciano espressa richiesta, come Clienti professionali, purché siano rispettati determinati criteri e procedure. Non è comunque consentito presumere che tali Clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle dei Clienti professionali "di diritto".

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei Clienti al dettaglio è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

I Clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- a) i Clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario che desiderano essere trattati come Clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- b) l'intermediario deve avvertire i Clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che perderebbero;
- c) i Clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il Cliente che chiede di essere considerato Cliente professionale soddisfi i requisiti indicati sopra.

3. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

La Banca, nel detenere strumenti finanziari o disponibilità liquide di Clienti, ha adottato una serie di soluzioni organizzative e procedurali per salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e garantire la separazione patrimoniale tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio della Banca.

La Banca provvede alla conservazione di apposite evidenze contabili relative agli strumenti finanziari ed al denaro detenuti da essa per conto dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente ed indicano il depositario (o sub-depositario) dei beni medesimi. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza ogni singola

posizione e sono, inoltre, regolarmente riconciliate con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari, ovvero con i beni depositati presso la Banca.

Inoltre nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita, inoltre, compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in strumenti finanziari) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura è prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca medesima.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso di questi ultimi. In ogni caso, prima di tale utilizzo, la Banca fornisce agli stessi su supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Banca, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti e sui rischi che ne derivano.

Nel caso di Clienti al dettaglio, il consenso dovrà essere formalizzato in un contratto scritto nel quale verranno indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano sub-depositati presso terzi in conti *omnibus*, l'utilizzo degli strumenti nell'interesse della Banca o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato al soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto *omnibus*; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti *omnibus* intestati esclusivamente a Clienti professionali;
- b) adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in conti *omnibus* siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo con il Cliente (da stipulare per iscritto nel caso di Cliente al dettaglio) che ha conferito il consenso.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Le evidenze della Banca contengono i dati relativi al Cliente che ha impartito istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ai Clienti che abbiano dato il loro consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente e fatte salve le disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati, ove quest'ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di Clienti al dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato (ossia Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati, sulla base della disciplina del Paese di origine, all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari);
- altri depositari abilitati (ossia le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della Clientela; altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi).

Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente devono essere indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità.

Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca depositante accesi presso il medesimo sub-depositario e contenenti beni di proprietà della Banca. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.

La Banca seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela, sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche

conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Qualora la Banca intendesse effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, la Banca sub-deposita i beni presso soggetti regolamentati e vigilati.

In caso di eventuale sub-deposito presso organismi extracomunitari, il regime legale, le disposizioni di vigilanza nonché le norme di regolamento (*settlement*) possono differire anche sostanzialmente rispetto a quelli vigenti negli ordinamenti comunitari (soprattutto per quanto concerne le regole per l'identificazione separata dei beni della Clientela). Prima di depositare strumenti finanziari appartenenti al Cliente in uno stato extracomunitario la Banca si informa sulle norme ivi vigenti e sui potenziali effetti che l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento giuridico extracomunitario può comportare sui diritti del Cliente e considera che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in Italia. In particolare, la Banca può sub-depositare gli strumenti finanziari della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di Clienti professionali e questi chiedano per iscritto alla Banca di sub-depositarli presso quel soggetto; ovvero
- b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

Nel caso di insolvenza del terzo detentore, la possibilità per il Cliente di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Sul patrimonio della Clientela non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario.

3.1 Informazioni su privilegi e diritti di compensazione

Privilegio legale

I moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento ed accessori prevedono che il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese eventualmente indicate nell'apposito allegato alle stesse norme di contratto, le imposte o tasse pro-tempore vigenti nonché le spese di qualunque genere, che la Banca dovesse sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, al soddisfacimento di quanto ad essa dovuto a fronte delle suddette obbligazioni.

Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente le sue obbligazioni, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine di 15 giorni decorrente dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo di titoli di pertinenza del medesimo Cliente congruamente correlato al credito vantato.

Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Diritti di compensazione

I moduli contrattuali relativi ai conti correnti di corrispondenza prevedono che, quando esistono tra la Banca e il Cliente Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 Cod. Civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente Correntista.

Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

3.2 Informazioni riguardanti il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi

La Banca aderisce al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** (di seguito, "il Fondo Interbancario"), il cui scopo è garantire i depositanti delle banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo Interbancario. Il Fondo Interbancario, riconosciuto dalla Banca d'Italia, interviene, previa autorizzazione della stessa, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

I sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati a livello europeo dalla Direttiva n. 94/19 CE, come modificata dalla Direttiva 2009/14/CE dell'11 marzo 2009 per quanto riguarda il limite di copertura e i termini di rimborso.

Il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 94/19/CE con il D. Lgs. del 4 Dicembre 1996, n. 659 e la Direttiva 2009/14/CE con il D. Lgs. del 24 marzo 2011, n. 49 in vigore dal 7 maggio 2011.

Il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone l'applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000,00 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B).

Lo Statuto del Fondo Interbancario, [conformemente alla normativa nazionale di recepimento delle Direttive sui sistemi di garanzia dei depositi](#), comprende, nella protezione offerta ai depositanti, i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, ivi compresi i certificati di deposito nominativi (aventi la caratteristica di operazioni di raccolta, assimilabile ai depositi con obbligo di restituzione), nonché gli assegni circolari e i titoli di credito ad essi assimilabili.

Ai di là delle fattispecie escluse (sotto elencate), sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa dal TUB. Ai sensi dell'art 27 dello Statuto del Fondo Interbancario, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie come: a) depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli; c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca; d) i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita); e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; f) i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse; g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario; h) depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del gruppo bancario; i) depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata; l) depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo

individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

In tal modo è offerta tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.

La tutela dei conti cointestati è da intendersi per depositante, pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso la Banca, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000,00 euro per ciascuno dei cointestatari.

Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto congiunto, anche di altri conti presso la Banca, la copertura massima di 100.000,00 euro si applica alla somma dei depositi dei vari conti a lui intestati. Al fine di tale computo, si rammenta l'art. 8 comma 2 della Direttiva 94/19, in base al quale un conto congiunto deve considerarsi ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti, salve specifiche disposizioni.

La Banca aderisce anche al **Fondo Nazionale di Garanzia** (di seguito, il "Fondo di Garanzia"), istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il Fondo di Garanzia è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il Fondo di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal proprio Regolamento Operativo e di seguito sintetizzati, per i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo di Garanzia stesso, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari.

A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo di Garanzia si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Ai fini del rispetto di tale limite, previsto per ciascun investitore, si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi non sono cumulabili con l'indennizzo previsto Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (art. 96-bis del TUB).

Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo di Garanzia i crediti delle seguenti categorie di soggetti: a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del TUB, società di gestione del risparmio, società di gestione del risparmio armonizzate, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione; b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali; c) società appartenenti allo stesso "gruppo" dell'intermediario; d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il cinque per cento del capitale dell'intermediario, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'intermediario o di altre società del "gruppo" di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'intermediario o di altre società del "gruppo" di appartenenza dell'intermediario medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice

penale; h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale; i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati nelle lettere d), e), f), g) ed h) di cui sopra.

Maggiori informazioni sulle tutele offerte dal Fondo Interbancario e dal Fondo di Garanzia sono reperibili ai rispettivi siti internet (www.fitd.it e www.fondonazionaledigaranzia.it) e possono altresì essere richieste alla Banca.

4. INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI

Le commissioni applicate dalla Banca per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori sono indicate nei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento ed accessori, unitamente alle spese, eventuali imposte e tasse e ad ogni altro onere a carico del Cliente.

La Banca tiene a disposizione del Cliente le informazioni relative alla normativa tributaria vigente relativamente ai proventi derivanti dagli investimenti in attività finanziarie.

5. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI

La Banca, nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento o accessorio, non può versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un Cliente o da chi agisca per suo conto;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
 - il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente;
- c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi del Cliente.

Con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti b) e c), la Banca informa che:

1. può stipulare con soggetti terzi accordi di distribuzione di strumenti finanziari in relazione alla quale percepisce compensi e/o commissioni;
2. stipula, con intermediari negozianti autorizzati, accordi per l'esecuzione degli ordini sui mercati regolamentati ai quali la Banca non accede direttamente, riconoscendo a tali intermediari le commissioni concordate e indicate nei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento.

La stipula di tali accordi viene effettuata nell'intento di diversificare l'offerta di strumenti finanziari alla Clientela, allo scopo di accrescere la qualità del servizio ad essa reso e senza che la percezione o il pagamento di compensi e/o commissioni sia di ostacolo all'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi della propria Clientela. La Banca, infatti, si impegna a ricercare i migliori strumenti finanziari e gli intermediari negozianti che siano in grado di soddisfare pienamente le esigenze della Clientela.

All'atto della sottoscrizione o della negoziazione di strumenti finanziari, la Banca fornirà al Cliente più puntuale informativa in merito all'incentivo percepito o corrisposto.

Resta comunque salva la facoltà del Cliente di chiedere alla Banca dettagli e chiarimenti circa gli importi percepiti dalla, o corrisposti alla Banca o il loro metodo di calcolo laddove l'importo non possa essere accertato.

6. STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DELLA CLIENTELA

Quando la Banca esegue gli ordini della Clientela o li trasmette ad un altro intermediario nella prestazione di servizi di ricezione e trasmissione di ordini, agisce nel rispetto della strategia di esecuzione e trasmissione adottata, ove la stessa sia stata previamente accettata dal Cliente. Tale strategia è descritta nel documento “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” allegato alla lettera che la Banca invia ai Clienti Professionali e ai Clienti al Dettaglio relativamente alla classificazione a loro attribuita.

7. POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha provveduto a disciplinare la gestione dei conflitti di interesse. Di seguito sono descritte in sintesi le misure adottate per l’individuazione ed il monitoraggio di detti conflitti al fine di salvaguardare gli interessi dei propri Clienti.

Su richiesta della Clientela, la Banca provvederà a fornire maggiori dettagli in merito alla politica adottata.

1. Gestione dei conflitti di interesse

La procedura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse di Interbanca S.p.A. si prefigge in particolare di:

- individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi dei clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- mantenere tali procedure e misure in condizioni utili a poter prevenire il danno effettivo agli interessi dei clienti.

2. Cos’è un “conflitto di interesse”

Secondo la normativa MiFID ciascuna unità organizzativa di Interbanca S.p.A. può venirsi a trovare, nella vendita di strumenti finanziari e nell’erogazione di servizi di investimento, in situazioni di conflitto di interesse, quando gli interessi della Banca (o quelli di un cliente per conto del quale essa opera), oppure gli interessi di due o più diversi clienti, sono potenzialmente in contrasto fra di loro.

Può pertanto generarsi una situazione di conflitto di interesse nel momento in cui la Banca:

- ha la possibilità di realizzare un guadagno (o evitare una perdita) a danno del cliente;
- ha un interesse speciale, diverso dall’interesse del cliente, nel risultato del servizio fornito;
- ha un incentivo (monetario o non) a favorire un cliente a danno di un altro;
- svolge la stessa attività finanziaria o commerciale del cliente (situazione di potenziale concorrenza);
- riceve benefici monetari o di altra natura da una terza parte per servizi forniti a un cliente, al di là degli ordinari compensi e commissioni.

Interbanca S.p.A., come richiesto dalla normativa, ha provveduto ad identificare le situazioni che possono generare conflitti e ad adottare ogni misura ragionevole finalizzata alla gestione ed al controllo del potenziale impatto sugli interessi dei clienti; le situazioni di conflitto identificate includono le circostanze:

- che vedono coinvolti clienti con interessi concorrenti;
- che vedono coinvolti, con interessi concorrenti, clienti e Interbanca S.p.A.;
- che vedono coinvolti, con interessi concorrenti, soggetti rilevanti o persone aventi un legame di controllo, diretto o indiretto, con Interbanca S.p.A., la Banca stessa o i suoi clienti.

Le misure adottate da Interbanca S.p.A. per gestire le situazioni di conflitto individuate sono riconducibili alle categorie di seguito elencate:

a. *Strategia e procedure*

Interbanca S.p.A. ha sviluppato strategie e procedure interne finalizzate ad un efficace individuazione e gestione dei conflitti di interesse; tali strategie e procedure saranno soggette ad un naturale processo di monitoraggio e revisione nel tempo.

b. Controllo e inibizione del flusso di dati ed informazioni

Interbanca S.p.A. ha sviluppato procedure efficaci per monitorare e, se del caso, inibire flussi di informazioni tra soggetti, ritenuti rilevanti ai fini della gestione e del monitoraggio dei conflitti, impegnati nella gestione di dati ed informazioni che possono ledere gli interessi di uno o più clienti.

c. Separazione della vigilanza e separazione funzionale

Interbanca S.p.A. ha provveduto ad attuare, ove opportuno, la vigilanza separata su tutti quei soggetti prevalentemente impegnati in funzioni che implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti i cui interessi possono confliggere, o che rappresentano in altro modo interessi diversi che possono essere in contrasto, ivi compresi quelli della Banca.

Interbanca S.p.A. ha altresì sviluppato misure volte a monitorare, in taluni casi a impedire, la partecipazione (simultanea o consecutiva) di un soggetto a servizi di investimento o accessori o attività di investimento distinti, qualora la Banca ritenga che tale partecipazione possa nuocere ad una corretta gestione dei conflitti di interesse.

d. Informativa al cliente

Qualora le procedure organizzative ed amministrative adottate per garantire e proteggere gli interessi dei propri clienti non possano essere attuate o non vengano ritenute da Interbanca S.p.A. sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, un'adeguata protezione degli interessi del cliente, Interbanca S.p.A., prima di concludere l'operazione, fornirà al cliente tutte le informazioni relative alla situazione di conflitto di interessi in modo da fornire allo stesso gli elementi necessari per decidere se concludere o meno l'operazione che presenta tale situazione di conflitto.

e. Rifiuto ad operare

Qualora si ritenga di non poter in alcun modo gestire e controllare una situazione di conflitto di interesse, Interbanca S.p.A. si riserva di operare o meno per conto del cliente.

8. DESCRIZIONE GENERALE DELLA NATURA E DEI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il Cliente può operare consapevoli scelte di investimento informandosi sulla tipologia degli strumenti finanziari e sui rischi a questi correlati.

Questa parte non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti i servizi e le attività di investimento in strumenti finanziari, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali servizi e strumenti.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'intermediario informa l'investitore sulla natura e sui rischi delle operazioni specifiche che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, l'intermediario ne valuta l'adeguatezza/appropriatezza avuto riguardo al profilo assegnato all'investitore, con particolare riferimento alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria.

PARTE "A" - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;**
- 2. la sua liquidità;**
- 3. la divisa in cui è denominato;**

4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo di debito si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Un ulteriore utile elemento di valutazione della capacità dell'emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato è rappresentato dal così detto "rating" – giudizio espresso da società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari - specializzate nell'attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (ad esempio, in ordine di rischio crescente, AAA; AA; A+; BBB; BB; B-).

1.4 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi percepiti si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, prima di adottare una decisione di investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2. LA LIQUIDITÀ

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri

motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3. LA DIVISA

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro per l'investitore italiano) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

4.1 Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.5 Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE "B" - LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione e ove previsto dalla normativa applicabile, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento alle sue esperienze e conoscenze relative a questa tipologia di strumenti finanziari. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1. FUTURES

1.1 L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro un certo ammontare massimo predeterminato possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2. OPZIONI

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1 L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto (il cosiddetto premio) più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2 La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1 Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità dei mercati nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3 Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4. OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI ORGANIZZATI. GLI SWAP

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1 I contratti di swap

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Nei casi in cui i contratti di swap vengano stipulati per finalità di copertura, tali operazioni consentono all'investitore di controbilanciare le perdite/profitti derivanti dalle proprie posizioni di rischio assunte e oggetto di copertura, purché il contratto di swap venga costruito con una rigorosa corrispondenza alle caratteristiche dell'attività/passività principale sottostante, di modo che il parametro di indicizzazione del tasso variabile, le sue date di rilevazione, la periodicità di variazione, l'ammontare nozionale, il relativo piano di ammortamento e gli altri elementi caratterizzanti siano sostanzialmente coincidenti.

9. PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

1. Il cliente può presentare reclamo alla banca inviando una lettera all'attenzione dell'Ufficio Reclami di Interbanca S.p.A., Corso Venezia, 56, 20121 Milano o via fax al 0276014913 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami_interbanca@bancaifis.it. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del cliente.

2. La banca deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo.

3. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, la banca indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione.

4. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui la precedente art. 3 ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il Cliente potrà presentare ricorso, alternativamente, a:

- (i) **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso Banca d'Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alla banca oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di Interbanca S.p.A. e nelle sue succursali e pubblicata sul sito www.interbanca.it nella sezione "Trasparenza".

Oppure

- (ii) **Camera di Conciliazione e Arbitrato**, istituita presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), alla quale possono essere sottoposte le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori o che comunque riguardino la prestazione di servizi di investimento. Il cliente potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato, qualora (i) non siano state avviate per la medesima controversia, anche su iniziativa dell'intermediario, altre procedure di conciliazione; e (ii) il reclamo non abbia avuto esito nel termine di novanta (90) giorni dalla data della sua ricezione da parte della banca. L'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata alla banca, inviandogli copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (complianceib@bancaifis.legalmail.it) e depositata presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato nei trenta (30) giorni di calendario successivi alla comunicazione alla banca stessa.

Per sapere come rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato il cliente può consultare il sito www.camera-consob.it.

Oppure

- (iii) **Conciliatore Bancario Finanziario**, associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, cui la banca aderisce, che ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti.

Il Cliente può chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail: associazione@conciliatorebancario.it) di organizzare l'incontro di conciliazione compilando il modulo di istanza di conciliazione disponibile sul sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it) e inviandolo al seguente indirizzo: Conciliatore Bancario Finanziario, via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma.

La segreteria del Conciliatore Bancario Finanziario provvede a contattare l'altra parte e - se questa aderisce al tentativo di conciliazione - dà avvio alla procedura.

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario il cliente può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

5. In caso di insorta controversia derivante dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto o a esso comunque ricollegata, che non sia stata risolta tra le parti in via stragiudiziale per il tramite dell'ABF, la Camera di Conciliazione e Arbitrato oppure il Conciliatore Bancario Finanziario, le parti si obbligano, prima di adire il giudice competente, a devolvere detta controversia **all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano**, iscritto al numero 36 dell'elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.ordineavvocatimilano.it. La sede della mediazione sarà Milano.

6. Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del **Foro di Milano**.